

Pubblicato il 17/01/2025

N. 00168/2025 REG.PROV.PRES.
N. 09580/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9580 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sara Croce, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Curcio, Gianandrea Maria Perrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento, pubblicato in data 18 giugno 2024, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei a seguito della prova orale nel concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall'Azienda capofila

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, nella parte in cui non include il ricorrente, e dei relativi verbali;

- del verbale di valutazione delle prove orali redatto il 18 giugno 2024 dalla I Sottocommissione esaminatrice, nominata sensi del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 nonché dell'art. 35 quater del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i, sessione d'esame delle ore 12.00, limitatamente alla parte in cui la prova della ricorrente è stata giudicata insufficiente;
- di tutti gli atti annessi, antecedenti e connessi.

Nonché ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

per l'annullamento

- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con il decorso del termine di 30 giorni dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Ente qui resistente in data 15.07.2024

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CROCE SARA il 7\11\2024 :

Annullamento dei verbali di Commissione ed allegati, depositati in giudizio da parte resistente il giorno 11.10.2024, e conosciuti in pari data, limitatamente alla composizione della sottocommissione e nella parte in cui la prova orale della ricorrente è stata giudicata insufficiente all'esito dell'esame sostenuto innanzi alla I Sottocommissione, sessione del giorno 18.6.2024 ore 12.00;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che la parte ricorrente, con istanza del 15.1.2025, ha chiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in relazione al ricorso per motivi aggiunti avente a oggetto l'impugnazione della graduatoria del concorso di cui trattasi;

Considerato che nel corpo dell'istanza la parte ricorrente ha dedotto, come comprovato in atti, di avere richiesto all'amministrazione gli indirizzi dei controinteressati nei cui confronti potere effettuare la notifica di rito,

dapprima in data 12.12.2024 e successivamente in data 9.1.2025, entrambe le richieste rimaste senza esito;

Considerato che, pertanto, si ravvisano i presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*, e secondo quest'ultimo *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”*, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41,

comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali della FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione

viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2025.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO